



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 189
del 31 APR. 2016

Oggetto: Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con istanza di sospensione, avverso avviso di accertamento in rettifica n. /2015 relativo a TARSU anno 2009. società "A] / Comune di Ragusa - Autorizzazione a resistere.

L'anno duemila sedici Il giorno uno alle ore 13,10
del mese di Aprile nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccirillo

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	si	
2) dr. Stefano Martorana	si	
3) rag. Salvatore Corallo	si	
4) dr. Antonio Zanutto	si	

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Luniere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 40056 /Avvocatura del 31.3.16

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

all.ti : Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 189 del 01 APR. 2016

COMUNE DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

Prot n. 40056 /Avvocatura del 31/3/16

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

Oggetto: Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con istanza di sospensione, avverso avviso di accertamento in rettifica n. /2015 relativo a TARSU anno 2009. società "A. P. I. S." / Comune di Ragusa - Autorizzazione a resistere.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, su proposta dell'avvocato Responsabile, avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con ricorso trasmesso a questo Ente a mezzo raccomandata A.R. in data 25.02.2016, (pr.27886 del 26.02.2016), il dottor A. B. I., nella qualità di legale rappresentante della "A. P. I. S." s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Alessandro Dagnino, ha impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, l'avviso di accertamento in rettifica n. /2015 notificato in data 24.12.2015, con il quale il Comune di Ragusa accertava, in capo alla ricorrente, l'omessa denuncia ai fini "dell'applicazione delle tasse inerenti i rifiuti solidi urbani" di un'area di mq. 7.900, corrispondente a n. 790 stalli presenti sulle strade di cui al contratto del 10.12.2008, n° 29816, e conseguentemente chiedeva alla società "A. P. I. S." il pagamento, per l'anno d'imposta 2009, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani determinata in complessivi € 81,676,49;

CHE a giudizio della società ricorrente l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 1, c.4 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 1, c. 162 legge n. 296 del 2006: difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 59, 61, 62, 63, d. lgs n. 507 del 1993: carenza del presupposto oggettivo della TARSU; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 59 e 62, c. 5, d.lgs n. 507 del 1993: carenza del presupposto oggettivo della tassa, sotto altro profilo, poiché le aree gestite dall'Apcoa per conto del

Comune non sono suscettibili di produrre rifiuti tassabili, essendo soggette a "spazzamento" e non a "conferimento"; 4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 66, c. 3, lett. c), d.lgs n. 507 del 1993 e dell'art. 19, c. 1, lett. a), regolamento comunale in materia di TARSU: omesso riconoscimento della riduzione della tariffa per uso non continuativo; 5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 del d.lgs n. 472 del 1997: illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per mancanza di colpevolezza: omessa registrazione in ordine alle modalità di determinazione delle sanzioni;

CHE la società ricorrente chiede alla Commissione adita: *"in via principale, in accoglimento di uno o più dei motivi di ricorso, annullare l'atto impugnato e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla è dovuta dalla ricorrente a titolo di TARSU per l'anno 09 e relativi interessi e sanzioni; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento parziale del ricorso, ridurre la pretesa impositiva e quella sanzionatoria nella misura che parrà di giustizia; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio"*;

VISTI gli atti d'ufficio;

LETTO il ricorso e considerato che occorre difendere l'atto impugnato e sostenere le ragioni dell'ente;

VISTA l'istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato;

VISTA l'istanza di discussione della controversia in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 546/1992;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO l'art.12, comma 1, della L.R. n.44/91;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, nel ricorso proposto dal dottor A B , nella qualità di legale rappresentante della "A P g l ", avverso l'avviso di accertamento in rettifica n. 2015, emesso dal Comune di Ragusa e relativo a TARSU anno 2009;
2. di affidare la difesa degli interessi dell'ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso;
3. l'eventuale spesa di onorario per l'avvocato interno sarà impegnata nell'apposito capitolo 1040.3 "indennità di avvocatura".

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

- comporta
- non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 31.03.2016

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 1/4/2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 01 APR. 2016



Il Segretario Generale
Dott. Francesco Lumiera

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Canzonieri

L'Avvocato Responsabile
Avv. Silvia Tea Calandra-Mancuso

Il Dirigente del I Settore
Dott. Francesco Lumiera

Visto l'Assessore al ramo